



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
IL SEGRETARIO GENERALE

Prot. n. 5753/C1PERS

Roma, 14 dicembre 2016

Ai Signori Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome

Prof. Antonio Viscomi
Coordinatore della Commissione Affari
Istituzionali e Generali - Vice Presidente della
Regione Calabria

Dott. Aldo Reschigna
Vice Coordinatore della Commissione Affari
Istituzionali e Generali - Vice Presidente della
Regione Piemonte

e p.c. Ai Responsabili tecnici degli Osservatori regionali
- Legge Delrio


Ai Signori Referenti della Conferenza

LORO SEDI

Gentili Presidenti, Gentili Coordinatori,

si trasmette, per diretta ed opportuna conoscenza, la nota pervenuta dalla Dott.ssa Maria Barilà, Direttore dell'ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico del Dipartimento della Funzione pubblica, in merito alle assunzioni e mobilità delle Regioni e degli Enti locali in relazione all'articolo 1, comma 234 della Legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016).

Con i migliori saluti.

Marcello Mochi Onori


All.to c.s.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0066110 P-4.17.1.7.4
del 13/12/2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per le assunzioni e la mobilità

CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
13 Dic 2016
Prot. n. 5753/C1PERS

All'ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani
Via dei Prefetti, 46
00186 Roma

Alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
Via Parigi, 11
00185 Roma

e, p.c.: **All'UPI - Unione delle Province d'Italia**
Piazza Cardelli, 4
00186 Roma

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale
e l'analisi dei costi del lavoro pubblico
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

Oggetto: Assunzioni e mobilità regioni e enti locali

L'articolo 1, comma 234, della legge n. 208 del 2015 prevede che "Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015".

In relazione alla suddetta previsione, con nota del 29 febbraio 2016, n. 10669 e con successive note del 18 luglio 2016, n. 37870, dell'11 agosto 2016, n. 42335 e del 10 ottobre 2016, n. 51991, sono state date indicazioni, nei limiti definiti nelle predette note, in merito al ripristino delle facoltà di assunzione e delle procedure di mobilità secondo il dettaglio di cui alla Tabella 1 sottostante:



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per le assunzioni e la mobilità

Tabella 1 – Dipendenti EAV. Ricollocati direttamente dalla Regione, ricollocati mediante il portale in fase 1, ricollocati provvisori in fase 2, da ricollocare in fase 3 (dipendenti, rinunciatari dell'assegnazione fase 1 e dipendenti non assegnati in fase 2).

REGIONE	Totale soprannumerario	Totale ricollocati Regione	Dipendenti ricollocati Portale Fase 1	Dipendenti da ricollocare Fase 2	Dipendenti ricollocabili fase 2*	Dipendenti da ricollocare Fase 3	% di ricollocamento Al fini dell'articolo 16, comma 1-ter, del decreto legge n. 113 del 2016	Sblocco assunzioni polizia municipale (Art. 1, comma 234, legge n. 208 del 2015) Nota del	Sblocco assunzioni di tutte le categorie di personale (Art. 1, comma 234, legge n. 208 del 2015) Nota del
ABRUZZO	309	240	55	14	11	4	98.7%		
BASILICATA	213	197	16	0	0	0	100.0%	29/02/2016, n. 10669	11/08/2016, n. 42335
CALABRIA	544	483	16	45	39	6	98.9%		
CAMPANIA	266	208	20	38	21	18	93.2%		
EMILIA ROMAGNA	1208	1202	5	1	1	0	100.0%	29/02/2016, n. 10669	18/07/2016, n. 37870
LAZIO	672	672	0	0	0	0	100.0%	29/02/2016, n. 10669	18/07/2016, n. 37870
LIGURIA	385	311	9	65	36	29	92.5%		
LOMBARDIA	631	474	144	13	9	5	99.2%		10/10/2016, n. 51991
MARCHE	554	550	5	1	0	1	99.8%	29/02/2016, n. 10669	18/07/2016, n. 37870
MOLISE	51	20	21	10	10	0	100.0%	18/07/2016, n. 37870	
PIEMONTE	766	744	5	17	16	1	99.9%	29/02/2016, n. 10669	11/08/2016, n. 42335
PUGLIA	343	224	51	68	64	4	98.8%	18/07/2016, n. 37870	
TOSCANA	1266	1217	31	18	12	6	99.5%	11/08/2016, n. 42335	10/10/2016, n. 51991
UMBRIA	312	239	20	53	28	25	92.0%		
VENETO	420	404	13	3	3	0	100.0%	29/02/2016, n. 10669	18/07/2016, n. 37870
SARDEGNA									11/08/2016, n. 42335
TOTALE	7940	7335	409	346	250	99			

Dai dati acquisiti dal portale «Mobilita.gov.it» riportati nella Tabella 1 di cui sopra, a seguito degli adempimenti svolti dalle amministrazioni interessate e delle proiezioni sull'incrocio domanda e offerta della seconda fase, si rileva che, in attuazione della normativa sopra richiamata e delle procedure definite dal citato DM del 14 settembre 2015, per le seguenti regioni, attesa l'assenza o l'esiguo numero di personale in soprannumero degli enti di area vasta da ricollocare nella fase 3, è possibile procedere, ai sensi del citato articolo 1, comma 234, della legge n. 208 del 2015, al ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie di personale:

**ABRUZZO
CALABRIA
CAMPANIA
MOLISE
PUGLIA.**

Per le regioni per le quali sono ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie di personale e per gli enti locali che insistono sul loro territorio:



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per le assunzioni e la mobilità

- le ordinarie facoltà di assunzione di personale riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 2015, nel rispetto della normativa vigente, sono ripristinate nel limite delle risorse disponibili con decorrenze coerenti con le citate note di sblocco delle assunzioni;
- nel caso in cui sia stato assegnato, nella fase 1, personale destinatario delle procedure di mobilità del DM del 14 settembre 2015, le risorse disponibili devono essere calcolate anche tenendo conto della normativa prevista per finanziare le assunzioni di tale personale. Analogamente per il personale che sarà assegnato a conclusione della fase 2 e di tutte le procedure previste dal citato DM. Ne deriva che i posti resi disponibili sul portale «Mobilita.gov.it» e le risorse finanziarie connesse rimangono a disposizione come offerta di posti finché non sarà ricollocato tutto il personale interessato ai processi di mobilità;
- le assunzioni a tempo determinato e la mobilità potranno svolgersi rispettando le limitazioni finanziarie e ordinamentali previste dalla normativa vigente.

Per gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale di tutte le regioni, comprese quelle citate nella presente nota e le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, rimane fermo l'obbligo, previsto dall'articolo 6, comma 7, del d.lgs. 178/2012, come modificato dall'articolo 1, comma 397, lettera d), della legge n. 208 del 2015, di *"assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali assunzioni sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla CRI e quindi all'Ente. Le spese per il trattamento economico del personale trasferito al Servizio sanitario nazionale non sono considerate ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli enti e alle aziende sopradette è fatto divieto di assunzione del personale corrispondente fino al totale assorbimento del personale della CRI ovvero dell'Ente sopradetto."*

Per gli enti locali resta ferma la norma speciale relativa al personale insegnante ed educativo di cui all'articolo 17 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Maria Barilà